

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BONALDI, D'ERRICO, ROTTA, CHIARIELLO e ROVERE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1966

Disciplina dell'attività dell'odontotecnico

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, in virtù della legge 31 marzo 1912, n. 298, l'odontoiatria e la protesi dentaria possono essere esercitate soltanto dalle persone munite del diploma di laurea in medicina e chirurgia e, in via eccezionale e transitoria, da quelle persone che, pur non avendo tale laurea, esercitavano l'odontoiatria prima dell'entrata in vigore della legge di cui sopra e che ottennero l'autorizzazione a continuare ad esercitarla.

Ai sensi, invece, della legge 23 giugno 1927, n. 1264, e del suo Regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, gli odontotecnici, sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire. In ogni caso, agli odontotecnici è fatto divieto di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato alla odontoiatria alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca sana o ammalata del paziente. L'odontotecnico per poter esercitare la sua attività

deve esser munito di licenza rilasciata dalle scuole appositamente istituite.

La polemica, in atto tra odontoiatri ed odontotecnici è alimentata soprattutto dagli odontotecnici i quali da tempo cercano di far varare una legge che estenda l'attuale loro campo di azione fino ad includere nel medesimo, una vera e propria assistenza tecnica all'odontoiatra nel rilevamento delle impronte per le protesi dentarie ed in tutte le operazioni legate a tale intervento. Il medico dentista — sostengono, in altre parole, gli odontotecnici — si dovrebbe occupare della chirurgia, cura e preparazione della bocca; l'odontotecnico, invece, si dovrebbe occupare della costruzione e dell'applicazione della protesi dentaria.

I medici dentisti, invece, sostengono esattamente il contrario e cioè che i provvedimenti legislativi attualmente in vigore che vietano agli odontotecnici qualsiasi intervento nella bocca del paziente debbono ritenersi, oggi più che mai, pienamente validi.

In effetti, il fatto che in Italia l'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria sia stato riservato al medico dentista è cosa che fa onore al nostro Paese e che pone

il medesimo fra le nazioni più civili nel campo della legislazione sanitaria odontoiatrica.

Ciò per la semplicissima ragione che la bocca ed i denti costituiscono parte integrante del corpo umano con il quale essi sono in intimo collegamento funzionale, per cui anche le malattie della bocca e dei denti richiedono diagnosi e cure che presuppongono la conoscenza di cognizioni biologiche e cliniche che si possono acquisire soltanto attraverso un corso di studi medici, integrato da un corso di specializzazione post universitario.

Consentire, pertanto, agli odontotecnici di intervenire, sia pure sotto il controllo del medico direttamente nella bocca del paziente per la progettazione e per l'applicazione delle protesi dentarie significherebbe: non tenere conto del fatto che gli odontotecnici non hanno le necessarie cognizioni anatomiche, funzionali e di patologia dentaria, nonché di patologia medica e chirurgia generale; arrecare grave danno alla salute pubblica in quanto è noto che ogni intervento protesico, se fatto da chi non ha le necessarie cognizioni biologiche e cliniche di cui si è detto sopra, è destinato all'insuccesso quando addirittura non causa nel soggetto gravi complicazioni (tra le quali l'insorgenza di insidiosi processi infettivi e di pericolosi processi neoplastici); far fare nel campo dell'assistenza sanitaria odontoiatrica un passo indietro al nostro Paese.

Inoltre, non è assolutamente trascurabile un'altra grave conseguenza che nascerebbe dall'autorizzare l'odontotecnico a svolgere mansioni che esorbitano dalla sua preparazione che è esclusivamente tecnico-artigianale. Si avrebbe, infatti, una crescita di quel triste fenomeno che è noto come « prestanomismo » mediante il quale taluni medici avallano una attività odontoiatrica o, comunque, protesica, da parte di odontotecnici i quali altrimenti non potrebbero esercitarla, per divieto fatto da espresse disposizioni di legge già da tempo in vigore.

Tuttavia, se da un lato e per i motivi suddetti si ravvisa la necessità di evitare

che l'odontotecnico compia alcuna manovra cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, da un altro lato appare ormai indispensabile migliorare ed elevare sul piano sociale la categoria degli odontotecnici i quali restano gli indispensabili collaboratori dei medici dentisti nella costruzione delle protesi dentarie.

Tale risultato si dovrebbe conseguire, sia disciplinando *ex novo* le scuole per odontotecnici consentendo l'accesso alle medesime soltanto a coloro che sono in possesso del diploma della scuola secondaria di primo grado, sia istituendo l'Albo professionale degli odontotecnici e sia, infine, colpendo con norme tassative e rigorose l'abusivismo dell'attività odontotecnica al fine di tutelare il valore del diploma e l'attività dell'odontotecnico.

Al conseguimento di questi risultati tende appunto la presente iniziativa legislativa. Questa, infatti, prevede l'istituzione di scuole professionali per odontotecnici, istituzione che può essere fatta solo a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello della Sanità. Tali scuole, alle quali viene consentito l'accesso soltanto a coloro che sono in possesso del diploma di scuola media di primo grado, provvedono a dare agli allievi che le frequentano una preparazione tecnico-artigianale per la costruzione in laboratorio di apparecchi di protesi dentaria. La preparazione teorica sarà impartita da personale laureato competente nelle specifiche discipline che verranno insegnate, mentre l'insegnamento pratico sarà affidato ad odontotecnici di comprovata competenza.

La durata dei corsi di studio per il conseguimento del diploma di odontotecnico è stabilita in quattro anni. Sono previsti, però, anche corsi di studio serali della durata di cinque anni, riservati a coloro che nelle ore diurne lavorano in laboratori odontotecnici appositamente autorizzati dal Ministro della pubblica istruzione. In tali corsi serali, naturalmente, verrà svolto soltanto il programma di lezioni teoriche.

Al termine dei corsi di studio gli allievi per conseguire il diploma di odontotec-

nico dovranno superare un esame finale dinanzi ad una apposita Commissione esaminatrice nominata annualmente per ogni Provincia dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello della Sanità.

La serietà dei corsi di studio delle scuole in questione e le garanzie finali previste dalla presente iniziativa per il conseguimento del diploma di odontotecnico costituiranno elementi indispensabili per la migliore valorizzazione del diploma stesso e dell'attività cui esso indirizza.

Oltre a ciò, a maggiore tutela di tale attività e degli interessi della categoria di coloro che la svolgono, il presente progetto di legge prevede:

a) l'istituzione di un Albo professionale degli odontotecnici che sarà compilato e tenuto dagli istituendi Collegi pro-

vinciali degli esercenti l'arte di odontotecnico muniti di regolare diploma;

b) l'istituzione della Federazione nazionale dei Collegi di cui sopra;

c) sanzioni pecuniarie a carico di coloro che esercitano abusivamente l'attività di odontotecnico;

d) l'approvazione di una tariffa minima nazionale per le prestazioni odontotecniche.

Fidando di avere predisposto un progetto di legge che consegua il duplice obiettivo della salute pubblica e di una migliore disciplina dell'attività odontotecnica suggerita dalle particolari esigenze di coloro che sono autorizzati a svolgerla, lo sottoponiamo al vostro esame che ci auguriamo favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La qualifica di odontotecnico spetta esclusivamente a coloro che, previa frequenza delle scuole di cui al successivo articolo 2, abbiano conseguito il diploma di Stato per l'esercizio dell'arte di odontotecnico.

Art. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello della Sanità, è autorizzato ad istituire con proprio decreto scuole professionali di Stato per odontotecnici e ad approvare nelle medesime forme i regolamenti delle scuole stesse.

Le scuole per odontotecnici possono essere istituite anche presso gli istituti professionali di Stato già esistenti quando i medesimi dispongono delle attrezzature necessarie per il tirocinio tecnico-manuale per il laboratorio degli allievi odontotecnici.

Tali scuole provvedono alla preparazione di personale specializzato per la costruzione in laboratorio di apparecchi di protesi dentaria mediante un programma di lezioni teorico-pratiche.

Art. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello della Sanità, approva i progetti tecnico-sanitari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e determina i programmi di insegnamento e di esame da adottarsi nelle medesime.

Art. 4.

La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma per l'esercizio dell'arte di odontotecnico è di quattro anni scolastici.

Possono essere istituiti anche corsi di studio serali della durata di cinque anni,

nei quali viene svolto soltanto il programma di lezioni teoriche. Sono ammessi a partecipare a tali corsi di studio serali coloro che frequentano, nelle ore diurne, laboratori odontotecnici appositamente autorizzati dal Ministro della pubblica istruzione.

Alla fine di ogni anno scolastico gli allievi sono promossi all'anno successivo previo giudizio di idoneità. L'allievo non può ripetere ogni singola classe per più di due anni.

Al termine del corso di studio gli allievi sono tenuti a superare un esame finale per il conseguimento del diploma per l'esercizio dell'arte dell'odontotecnico.

Art. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello della Sanità, nomina annualmente per ciascuna provincia la Commissione che deve esaminare gli allievi che hanno terminato i corsi di studio delle scuole per odontotecnici.

Tale Commissione è formata:

- 1) dal direttore della scuola per odontotecnici che esercita le funzioni di Presidente;
- 2) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- 3) da un rappresentante del Ministero della sanità;
- 4) da un insegnante della scuola per le materie dell'ultimo anno di corso;
- 5) da un insegnante della scuola per le materie degli anni precedenti;
- 6) da un medico specialista in odontoiatria e protesi dentaria, designato dall'Ordine dei medici della provincia;
- 7) da un odontotecnico di provata competenza designato dal Collegio provinciale degli odontotecnici.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del Ministero della pubblica istruzione e sono riferite al numero degli allievi presentatisi agli esami.

Quando il numero degli allievi di una provincia è esiguo, il Ministro della pubblica istruzione può incaricare la stessa Commis-

sione di esaminare allievi di scuole per odontotecnici di altre Province.

La sede e la data d'inizio delle prove di esame sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione nel provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice.

Art. 6.

Sono ammessi a frequentare il primo anno di corso della scuola per odontotecnici i cittadini italiani che sono in possesso del diploma di scuola media di primo grado.

Art. 7.

Quando la scuola per odontotecnici è istituita presso istituti professionali di Stato già esistenti, la direzione della medesima è affidata al Preside dell'Istituto professionale.

Quando la scuola non è incorporata in uno degli Istituti professionali di Stato già esistenti, la direzione della medesima è affidata dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, a funzionari di ruolo della Pubblica istruzione, particolarmente idonei a ricoprire l'incarico.

Art. 8.

Nelle scuole per odontotecnici l'insegnamento teorico-pratico è impartito da personale laureato competente nelle specifiche discipline che vengono insegnate nelle scuole stesse.

L'insegnamento pratico è affidato ad odontotecnici di comprovata competenza, muniti di diploma per l'esercizio dell'arte dell'odontotecnico di cui alla presente legge o della speciale licenza di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1264.

Art. 9.

Gli odontotecnici sono autorizzati a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dagli odontoiatri laureati in medicina e chi-

rurgia e da quelli iscritti negli albi aggiunti degli Ordini dei medici ai sensi del regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 20, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire.

Gli odontotecnici, comunque, non possono compiere alcuna manovra cruenta od incruenta nella bocca del paziente sana od ammalata.

Quando gli odontoiatri di cui al primo comma del presente articolo lo richiedano, l'odontotecnico può prestare loro la sua opera durante le prove da essi eseguite per l'articolazione e l'applicazione della protesi dentaria.

Art. 10.

L'esercizio dell'arte di odontotecnico è subordinato all'iscrizione all'Albo del Collegio provinciale di cui al successivo comma.

In ogni provincia è costituito il Collegio degli esercenti l'arte di odontotecnico che sono muniti del diploma di cui alla presente legge o della speciale licenza di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1264.

I Collegi provinciali degli odontotecnici sono riuniti in una Federazione nazionale con sede in Roma.

Art. 11.

Al Collegio provinciale spettano le seguenti attribuzioni:

- a) compilare e tenere l'Albo del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;
- b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza del Collegio;
- c) designare i rappresentanti del Collegio presso Commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
- e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare il Collegio;
- f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli odontotecnici iscritti nel-

l'Albo, salvo in ogni caso le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

g) interpersi, se richiesto, nelle controversie fra odontotecnico e odontotecnico o fra odontotecnico e odontoiatra o enti a favore dei quali l'odontotecnico abbia prestato o presti la propria opera, per ragioni di spese, di tariffe e per altre questioni inerenti all'esercizio dell'arte di odontotecnico, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere nelle controversie stesse.

Art. 12.

Alla Federazione nazionale spettano le seguenti attribuzioni:

a) vigilare sul piano nazionale alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'attività di odontotecnico;

b) coordinare e promuovere l'attività dei collegi provinciali;

c) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui alla lettera d) dell'articolo 11 della presente legge;

d) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni di carattere interprovinciale o nazionale;

e) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nella attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare i Collegi provinciali;

f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) dell'articolo 11 della presente legge;

g) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei consigli direttivi dei Collegi provinciali.

Art. 13.

Coloro che esercitano l'arte di odontotecnico in violazione della norma di cui al primo comma dell'articolo 10 della presente legge sono puniti con la multa fino a lire 50.000 che in caso di recidiva può essere aumentata fino a lire 100.000.

Art. 14.

È vietato a tutti coloro che esercitano l'arte di odontotecnico di fare uso, a qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo, nella indicazione dell'arte che professano, di denominazioni e termini che non siano la rigorosa letterale riproduzione di quelli usati nella presente legge.

È ugualmente vietato ai suddetti esercenti l'uso di abbreviazioni ed aggiunte a tali denominazioni che possano comunque ingenerare errori ed equivoci sul contenuto dell'attività che i medesimi possono svolgere ai sensi della presente legge.

Coloro che non osservano le disposizioni di cui ai commi precedenti sono puniti con la multa fino a lire 50.000 che in caso di recidiva può essere aumentata fino a lire 100.000.

Art. 15.

La tariffa minima nazionale per le prestazioni odontotecniche è approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per il tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della Federazione nazionale dei Collegi professionali degli odontotecnici e della Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

Art. 16.

Le scuole per odontotecnici attualmente esistenti possono essere autorizzate, su loro richiesta, dal Ministro della pubblica istruzione a seguitare a funzionare purchè si adeguino, dopo l'entrata in vigore della presente legge, alle norme da questa previste in ordine alle condizioni di ammissione alle scuole, alla durata dei corsi di studio, agli orari e programmi d'insegnamento, alla scelta degli insegnanti di materie teoriche e pratiche e alle norme concernenti la Commissione esaminatrice.

Le scuole suddette che non richiederanno l'autorizzazione di cui al comma preceden-

te non potranno istituire nuovi corsi di studio e cesseranno di funzionare al termine dell'ultimo corso di studio già iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme concernenti l'istituzione ed il funzionamento dei Collegi provinciali e della Federazione nazionale dei Collegi provinciali degli esercenti l'arte di odontotecnico sulla base delle norme previste nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro la stessa data il Governo emanerà anche il regolamento per la esecuzione della presente legge.

Art. 18.

Per il funzionamento delle Commissioni di esame previste dalla presente legge, la somma occorrente è stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere annuo previsto in venti milioni di lire si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 1210 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

Art. 19.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.